

Regolamento per la concessione del patrocinio comunale

(approvato con deliberazione di C.C. n. 21 in data 05.06.2008)

Art. 1 (Oggetto del regolamento, finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale e *contribuiscano alla crescita della Società Civile*.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione alla stessa. *In particolare, il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori, nonché nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.*
4. In relazione alla disciplina definita dal presente regolamento i patrocini sono intesi come benefici *concessi* dall'Amministrazione, pertanto rientranti nel quadro applicativo dei principi dettati dall'art. 12 della L. n. 241/1990.

Art. 2 (Soggetti competenti alla concessione di patrocini)

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Dirigente competente per materia:
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).
2. Prima di formalizzare il provvedimento, il Dirigente trasmette copia dell'istanza all'Assessorato competente, che ne appone visto per presa visione, e ne dà comunicazione alla Giunta Comunale.
3. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 9.

Art. 3
(Soggetti beneficiari dei patrocini)

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi no profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici o privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, o altri soggetti, singoli o associati, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 4
(Criteri per la concessione di patrocini)

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 5
(Concessione di patrocini in casi eccezionali)

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali indicate dalla Giunta comunale.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 6
(Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni)

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5;
 - c) per iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 7
(Procedura per la concessione di patrocini)

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 20 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento. L'istanza è presentata utilizzando i moduli predisposti dall'Ufficio Cultura.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 10 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 8
(Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio)

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 9
(Patrocinio associato a forme di sostegno economico)

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell'apposito Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della relativa deliberazione di approvazione ovvero, se dichiarato urgente, il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento ufficiale del Comune di Carnate.